



SOGGETTO ATTUATORE CONSIP S.P.A.

ALLEGATO 2

CAPITOLATO TECNICO

ID 2288



SOMMARIO

1	PREMESSA	3
1.1	DEFINIZIONI	3
2	OGGETTO DELL'APPALTO	4
3	CARATTERISTICHE MINIME	5
3.1	LOTTO 1 – MASCHERINE CHIRURGICHE	5
3.2	LOTTO 2 – MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA	5
3.3	LOTTO 3 – MASCHERINE FFP3	5
3.4	LOTTO 4 – GUANTI IN VINILE NON STERILI	5
3.5	LOTTO 5 – GUANTI IN NITRILE NON STERILI	5
3.6	LOTTO 6 – OCCHIALI PROTETTIVI	6
3.7	LOTTO 7 – TUTE DI PROTEZIONE	6
3.8	LOTTO 8 – CAMICI	6
3.9	LOTTO 9 – SOLUZIONE IDROALCOLICA IN LITRI	6
4	SERVIZI CONNESSI	7
4.1	CONSEGNA	7
4.2	VERIFICA DI CONFORMITÀ	7
4.3	FORMAZIONE OPERATORI	8
4.4	GARANZIA	9
5	ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	9
5.1	ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA	9
5.2	DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA	10
5.2.1	<i>ORDINATIVO DI FORNITURA</i>	10
5.2.2	<i>FATTURAZIONE E PAGAMENTI</i>	11
5.3	VINCOLI E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA	11
5.4	PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	13
5.5	MONITORAGGIO DELLA FORNITURA	14
5.5.1	<i>GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI</i>	14



1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura di mascherine chirurgiche, Dispositivi di Protezione Individuale e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19".

1.1 DEFINIZIONI

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

Definizione	Descrizione
Strutture Sanitarie beneficiarie	Strutture Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale
Consip S.p.A. in qualità di Soggetto Attuatore	Il soggetto nominato ai sensi del D.P.C.M. Dipartimento della Protezione Civile n. 666 del 2 marzo 2020 per l'acquisizione di beni, servizi e forniture necessari per fronteggiare l'emergenza dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
Dipartimento	Il Dipartimento della Protezione Civile
Fornitore/i	Il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti di Fornitura
Sede Logistica della Protezione Civile	Luogo di consegna delle forniture
Amministrazione/i Beneficiaria/e	La struttura sanitaria beneficiaria che manifesta il fabbisogno al Dipartimento della Protezione Civile mediante Richiesta di Fornitura e riceve i prodotti dalla Protezione Civile.
Ordinativo di Fornitura (OdF)	Il documento inviato da Consip al Fornitore con il quale affida la fornitura oggetto del presente Accordo
Responsabile della Fornitura	Persona fisica, nominata dal Fornitore al momento della stipula dell'Accordo Quadro, quale referente delle forniture nei confronti della Protezione Civile. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.
Responsabile del Procedimento per l'Accordo Quadro	Referente Consip S.p.A. che si occuperà dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il coordinamento delle attività relative all'Accordo Quadro.
Verbale della "Verifica di conformità"	Documento redatto dal Fornitore e controfirmato dalla Protezione Civile, a seguito della verifica delle forniture, per il

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di Accordi Quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche, Dispositivi di Protezione Individuale e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19" – ID 2288
Allegato 2 – Capitolato Tecnico



Definizione	Descrizione
	rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dei suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti in fase di stipula dell'Accordo Quadro e dell'Ordinativo di Fornitura e della corretta funzionalità dei dispositivi forniti.

2 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura di mascherine chirurgiche, Dispositivi di Protezione Individuale e servizi connessi destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19".

La procedura è suddivisa in 9 (nove) Lotti merceologici.

In particolare, l'oggetto dell'Accordo quadro che sarà stipulato con gli aggiudicatari di ciascun Lotto consiste nella fornitura di:

a) mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico, nello specifico

- Lotto 1 – Mascherine chirurgiche - € 10.783.207,50
- Lotto 2 – Mascherine FFP2 con valvola - € 15.579.950,00
- Lotto 3 – Mascherine FFP3 – € 32.500.494,00
- Lotto 4 – Guanti in vinile non sterili – € 300.709,20
- Lotto 5 – Guanti in nitrile non sterili - € 2.085.520,00
- Lotto 6 – Occhiali protettivi - € 2.491.269,00
- Lotto 7 – Tute di protezione - € 4.331.450,00
- Lotto 8 – Camici - € 62.266.539,80
- Lotto 9 – Soluzione idroalcolica in litri - € 2.002.460,00

Il concorrente, in relazione a ciascun lotto per cui intende partecipare, presentando offerta, si impegna a fornire le mascherine/i dispositivi oggetto del lotto rispondenti alle *caratteristiche tecniche minime*, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, completi di tutti i componenti necessari al loro corretto, sicuro e immediato funzionamento per l'utilizzo a cui sono destinati.

b) Servizi connessi, cioè inclusi nel prezzo del dispositivo in configurazione minima, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico:

- consegna;
- verifica di conformità;
- (eventuale) formazione del personale;
- garanzia per 24 mesi.



Le *caratteristiche tecniche minime*, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, devono essere necessariamente possedute dalle mascherine e dai dispositivi di protezione individuale offerti in gara, a pena di esclusione dalla gara.

3 CARATTERISTICHE MINIME

3.1 LOTTO 1 – MASCHERINE CHIRURGICHE

LOTTO 1: Mascherine chirurgiche

Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici o lacci, **di tipo II o IIR**, omologata alla **EN 14683:2019+AC:2019 “Medical face masks - Requirements and test methods”** e dotata di **marcatura CE**, ovvero, in alternativa, di **validazione**, ai sensi dell’art. 15 del **DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”)**, da parte dell’Istituto superiore di sanità che accerti la rispondenza del prodotto a tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa, **da allegare alla Scheda Tecnica presentata in Offerta**.

3.2 LOTTO 2 – MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA

LOTTO 2: Mascherine FFP2

Semimaschere facciali, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, filtranti FFP2 con valvola di aspirazione, almeno omologate **EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking”** e idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi.

3.3 LOTTO 3 – MASCHERINE FFP3

LOTTO 3: Mascherine FFP3

Semimaschere facciali, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, filtranti FFP3 **con valvola** di aspirazione, almeno omologate **EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking”** e idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi.

Semimaschere facciali, idonee a coprire il naso, la bocca e il mento, filtranti FFP3 **senza valvola** di aspirazione, almeno omologate **EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - Requirements, testing, marking”** e idonee per la protezione da agenti biologici aerodispersi.

3.4 LOTTO 4 – GUANTI IN VINILE NON STERILI

LOTTO 4: Guanti in vinile

Guanti **NON** sterili non chirurgici, in vinile, ambidestri, latex free, lunghezza non inferiore a 240 mm con tolleranza $\pm 10\%$, disponibili in varie misure (prezzo unitario per guanto)

3.5 LOTTO 5 – GUANTI IN NITRILE NON STERILI

LOTTO 5: Guanti in nitrile

Guanti **NON** sterili da esame in nitrile, monouso, ambidestri, latex free, lunghezza non inferiore a 240 mm con tolleranza $\pm 10\%$, disponibili in varie misure (prezzo unitario per guanto)

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata d’urgenza per l’affidamento di Accordi Quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche, Dispositivi di Protezione Individuale e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “Covid-19” – ID 2288
Allegato 2 – Capitolato Tecnico



3.6 LOTTO 6 – OCCHIALI PROTETTIVI

LOTTO 6: Occhiali protettivi

Occhiali di protezione individuale per attività sanitarie

3.7 LOTTO 7 – TUTE DI PROTEZIONE

LOTTO 7: Tute di protezione

Tuta **monouso** idrorepellente in TNT non sterile con elevata resistenza, cappuccio con elastico, polsini e caviglia elasticizzati

3.8 LOTTO 8 – CAMICI

LOTTO 8: Camici

Camici impermeabili DPI di terza categoria – Taglia L: camice sterile di protezione individuale idrofobico in tutta la superficie, con chiusura posteriore di taglia L

Camici impermeabili DPI di terza categoria – Taglia XL: camice sterile di protezione individuale idrofobico in tutta la superficie, con chiusura posteriore di taglia XL

Camici impermeabili DPI di terza categoria – Taglia XXL: Camice sterile di protezione individuale idrofobico in tutta la superficie, con chiusura posteriore di taglia XXL

Camici chirurgici – Taglia L: Camice chirurgico rinforzato in TNT idrorepellente Taglia L

Camici chirurgici – Taglia XL: Camice chirurgico rinforzato in TNT idrorepellente Taglia XL

Camici impermeabili a maniche lunghe: Camice monouso sterile, idrorepellente, con maniche lunghe.

3.9 LOTTO 9 – SOLUZIONE IDROALCOLICA IN LITRI

LOTTO 9: Soluzione idroalcolica in litri

Soluzione idroalcolica in gel o in soluzione (prezzo al litro)



4 SERVIZI CONNESSI

4.1 CONSEGNA

Consip S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore, emette l'Ordinativo di Fornitura, che rappresenta l'impegno di spesa che Consip S.p.A. assume nei confronti del Fornitore aggiudicatario.

Il fornitore sarà tenuto a consegnare le mascherine e/o i dispositivi di protezione individuali presso la **Sede Logistica della Protezione Civile sita in Via della Magliana, 331 - 00146 Roma (RM)**, entro le tempistiche dichiarate in Offerta, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Tutte le mascherine e/o i dispositivi di protezione individuale dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

Qualora la Protezione Civile non fosse disponibile a far eseguire la consegna alla data indicata, sarà sua cura, per il tramite di Consip SpA, contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi.

In caso di mancato rispetto della data di consegna così come riprogrammata, al Fornitore verranno applicate le penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito "*Verbale di consegna*", sottoscritto da un incaricato della Protezione Civile e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la "Data Ordine di Fornitura", il numero progressivo dell'OF, il luogo e la data dell'avvenuta consegna, la quantità dei dispositivi oggetto del verbale di consegna.

Il Fornitore dovrà dichiarare in Offerta Economica, per ciascun prodotto offerto, il numero di pezzi contenuti nella singola confezione.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, devono avere, al momento della consegna, la data di scadenza non inferiore ai 2/3 della validità globale, calcolata a partire dalla data di confezionamento, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi con validità residua minore in caso di necessità.

4.2 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con la Protezione Civile e deve riguardare la totalità dei dispositivi, oggetto dell'Ordine di Fornitura, o quanto indicato dalla Protezione Civile.

All'atto della consegna dei prodotti la Protezione Civile verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione.



Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale “Data di accettazione della fornitura” salvo diverso accordo tra le parti.

Nel caso in cui la Protezione Civile rilevi che la quantità dei dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la fornitura entro 3 (tre) giorni solari. La consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro, fino al raggiungimento del quantitativo mancante.

Eventuali quantità consegnate in eccesso non verranno accettate dalla Protezione Civile, salvo diverse indicazioni della stessa.

Nel caso in cui la Protezione Civile rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei dispositivi forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.), il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per la Protezione Civile, entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di contestazione i beni non conformi a quanto offerto, indipendentemente dalla dichiarazione di accettazione della fornitura precedentemente disciplinata, e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto offerto e richiesto, pena l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro.

Resta salvo il diritto di Consip S.p.A., a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Su richiesta del Fornitore, il Direttore dell’esecuzione, o altro soggetto delegato, emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

4.3 FORMAZIONE OPERATORI

Esclusivamente su richiesta della Protezione Civile, il Fornitore sarà tenuto a effettuare corsi base di formazione/addestramento, senza oneri aggiuntivi, sull’uso corretto dei dispositivi oggetto di gara. Al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria le attività di formazione degli operatori sanitari consisteranno in sessioni di training da parte del Fornitore finalizzate all’apprendimento tempestivo delle modalità di utilizzo dei dispositivi.

L’eventuale formazione del personale è un’attività volta a chiarire i seguenti punti:

- Uso del dispositivo;
- Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;



- Modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento o altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo dei dispositivi.

Il personale, il cui numero è definito dalla Protezione Civile, verrà formato nella medesima seduta.

La stessa formazione del personale si protrarrà per un predeterminato numero di utilizzi clinici dei/delle dispositivi concordato tra la Protezione Civile ed il Fornitore, qualora richiesto dalla Protezione Civile.

Il corso di formazione, idoneo a fornire la necessaria preparazione all'uso corretto di dispositivi nonché l'insegnamento di tutte le misure volte a tutelare la sicurezza del paziente e del personale di servizio, dovrà tenersi presso la sede operativa in cui verranno consegnati dispositivi in orari da concordare.

L'attrezzatura e la campionatura necessaria allo svolgimento di tale formazione dovrà essere messa a disposizione a titolo gratuito dal Fornitore in quantità sufficiente per consentire agli operatori l'apprendimento diretto.

4.4 GARANZIA

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di fornire, per ciascun dispositivo offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c) per **24 (ventiquattro) mesi** a partire dalla data di esito positivo delle verifiche di conformità.

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento di dispositivi forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dei dispositivi.

5 ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

5.1 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA

Nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.

Per il Fornitore:

- Il *Responsabile della Fornitura*: è l'interfaccia unica verso la Protezione Civile e/o la Struttura sanitaria beneficiaria che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:
 - Programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell'appalto;
 - Organizzazione del personale;
 - Gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalla Protezione Civile o dall'Amministrazione beneficiaria della fornitura;

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di Accordi Quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche, Dispositivi di Protezione Individuale e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19" – ID 2288
Allegato 2 – Capitolato Tecnico



- Controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione;
- Raccolta e fornitura alla Protezione Civile delle informazioni necessarie al monitoraggio delle performance conseguite.

Il Fornitore alla stipula dell'Accordo Quadro indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura, che andranno riconfermati all'atto di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile della Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo soggetto tempestivamente e comunque entro e non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, deve essere reperibile h 24/24 per tutta la durata della fornitura.

per Consip S.p.A.:

- Il *Responsabile del Procedimento (Accordo Quadro)*: è il responsabile di Consip S.p.A. relativamente all'esecuzione dell'Accordo Quadro che si occuperà dei rapporti con il Fornitore per tutti gli aspetti concernenti la gestione ed il coordinamento delle attività relative all'Accordo Quadro fino all'attività di stipula;
- Il *Direttore dell'Esecuzione*: persona designata da Consip S.p.A., quale responsabile dei rapporti con il Fornitore in fase di esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, il cui nominativo sarà indicato nell'Ordinativo di Fornitura. Il Direttore dell'Esecuzione svolgerà il compito di:
 - Verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
 - Verificare la corretta esecuzione dell'appalto;
 - Segnalare tempestivamente eventuali disservizi e/o difformità riscontrate;
 - Promuovere l'applicazione delle penali;
 - Porre in essere ogni altra attività connessa con l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura secondo quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico.
- *Direttore dell'Esecuzione della Protezione Civile*: persona designata dalla Protezione Civile che sarà presente sul luogo di consegna individuato nel presente Capitolato Tecnico (Sede logistica della Protezione Civile sita in Via della Magliana, 331 - 00146 Roma (RM)), per l'espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione del Verbale di Verifica di conformità.

5.2 DOCUMENTAZIONE DI PROCESSO PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

5.2.1 ORDINATIVO DI FORNITURA

Gli appalti specifici basati sugli Accordi Quadro assolvono, di fatto, la funzione di *Ordinativi di Fornitura*.

L'OdF costituisce il documento attraverso cui Consip S.p.A. dà avvio alla fornitura e regola, unitamente all'Accordo Quadro, i rapporti di fornitura fra la Protezione Civile e il Fornitore.

L'OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. Riferimenti del Fornitore;

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di Accordi Quadro per la fornitura di mascherine chirurgiche, Dispositivi di Protezione Individuale e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19" – ID 2288

Allegato 2 – Capitolato Tecnico



2. Numero e tipologia di dispositivi; si specifica che il singolo OdF potrà comprendere più tipologie di dispositivi;
3. L'importo totale della fornitura e gli importi parziali per tipologia di dispositivo;
4. Modalità e termini di pagamento, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.2.2.

Resta inteso che dalla data di ricezione dell'OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti ai paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del presente Capitolato Tecnico.

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'OdF entro i termini stabiliti dall'Accordo Quadro e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, tempestivamente, e comunque entro un giorno, naturale e consecutivo, dal ricevimento dell'OdF stesso informare per iscritto Consip S.p.A, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatta salva l'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

5.2.2 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità: a verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da Consip S.p.A. in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e spedita alla Consip S.p.A. e contenere il riferimento:

- all'Accordo Quadro Consip;
- all'Ordine di Fornitura;
- alla Data di Accettazione della Fornitura;
- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ove accreditare i corrispettivi previsti.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto da Consip S.p.A. secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, nei termini espressamente previsti nell'Accordo Quadro.

5.3 VINCOLI E CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Si intendono **ricompresi nel prezzo** e nelle prestazioni della fornitura le seguenti attività:

1. l'imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
2. il trasporto, il disimballo e la collocazione dei prodotti nei locali della Protezione Civile;
3. le **eventuali spese di trasporto**, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;



4. lo sgombero e l'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il Fornitore si obbliga nei confronti di Consip e quindi della Protezione Civile ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico ed in particolare:

- (a) a fornire i prodotti secondo **la capacità di consegna indicate in offerta**, fermo restando che qualora il quantitativo indicato nell'Ordinativo non possa essere soddisfatto dal Fornitore perché superiore alla capacità di consegna offerta, Consip potrà emettere un nuovo Ordinativo in favore del secondo classificato, procedendo poi allo stesso modo con i soggetti classificatisi successivamente nella graduatoria medesima fino al completo soddisfacimento dei quantitativi richiesti;
- (b) a fornire i prodotti indicati nell'Ordinativo, sempre nei limiti della capacità di consegna offerta, nei tre lassi temporali indicati nel Capitolato Tecnico (3 giorni, 7 giorni e 15 giorni dalla data dell'Ordinativo di Fornitura).

Ove previsto, i su menzionati obblighi si applicano anche nel caso il Fornitore abbia offerto ulteriori prodotti/modelli dello stesso prodotto, rispondenti alle caratteristiche minime del Capitolato, e nel rispetto della graduatoria di merito stilata da Consip come indicato nel presente Capitolato Tecnico.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad **esclusivo carico del Fornitore**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti della Consip e della Protezione Civile, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività secondo quanto specificato nella Documentazione della procedura;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Beneficiaria, alla Protezione Civile e alla Consip, per quanto di competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Consip;
- f) rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell'uso di dispositivi o nell'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;



- g) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo;
- h) a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso;
- i) espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip, la Protezione Civile e le Amministrazioni Beneficiarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Consip, della Protezione Civile e dell'Amministrazione Beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

5.4 PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

La Consip si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate:

- (a) In caso di **mancato rispetto della data di consegna e di quella riprogrammata** come indicato nel presente Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, **per ogni giorno di ritardo**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- (b) In caso di **esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei prodotti** entro il termine stabilito nel par.4.2 del presente Capitolato Tecnico, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- (c) In caso di **mancata sostituzione dei prodotti guasti/difettosi/malfunzionanti per i quali non è possibile il ripristino con prodotto identico/a e/o mancato reintegro** in caso di consegna di prodotti in numero inferiore entro i termini previsti nel par. 4.1 del presente Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- (d) In caso di **mancata esecuzione dell'Ordinativo anche nel rispetto della capacità di consegna** indicata nel par. 4.1, verrà applicata una penale pari a pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, **per ogni giorno di ritardo**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- (e) In caso di **mancata soluzione della contestazione in caso di reclamo** entro il termine stabilito al par. 5.5.1 del Capitolato Tecnico sarà applicata la penale pari a pari allo 0,1‰ (zero virgola uno



per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip SpA. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Consip (anche a seguito di segnalazione da parte della Protezione Civile o dell'Amministrazione Beneficiaria), il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Consip medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Capitolato tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Consip potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5.5 MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

5.5.1 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI

Qualora lo ritengano opportuno, le Protezione Civile e/o le Strutture Sanitarie beneficiarie potranno segnalare (ad esempio a tramite email o PEC) al Fornitore, e per conoscenza alla Consip S.p.A., le carenze riscontrate relative ai prodotti/servizi resi.

Nella contestazione del reclamo al Fornitore le Amministrazioni dovranno indicare almeno i seguenti elementi:

- nome dell'Amministrazione;
- nominativo del referente e punti di contatto (es: telefono, email);
- tipologia dell'apparecchiatura e/o dispositivo, data dell'ordine o eventuale data della verifica di conformità;
- oggetto del reclamo (ad esempio: mancata esecuzione di un servizio previsto con la fornitura, tipologia del malfunzionamento del dispositivo, altro).

La mancata segnalazione dei dati sopra elencati solleva il Fornitore dall'obbligo di risposta previsto, in quanto non forniti gli elementi minimi necessari per l'analisi del problema segnalato.



La chiusura con soluzione del reclamo da parte del Fornitore deve avvenire entro 5 (cinque) giorni solari a partire dalla data di ricezione della email di notifica.

Il Fornitore aggiudicatario dell'Accordo Quadro, avrà l'obbligo di rispondere nei tempi stabiliti ai reclami inviati dalle Amministrazioni.

Nel caso in cui dovesse avvenire la mancata soluzione del reclamo entro i 5 (cinque) giorni solari stabiliti o la chiusura con soluzione del reclamo dopo i 5 (cinque) giorni solari previsti, Consip S.p.A. applicherà le penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.